



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3295/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3581/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3581/TFNSVE/2025-2026, 3581 - Ricorso proposto dalla società ASD Pellegrino Sport Calcio A5 (914679) contro la società Team Altamura s.r.l. (943025) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Squicciarini Mattia (2915656), Caggiano Giovanni (3372049) e Giorgio Giuseppe (2800692);

In data 1 Maggio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente Asd Pellegrino Sport calcio a5 ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente Team Altamura s.r.l., al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai tre calciatori Squicciarini Mattia (matricola 2915656), Caggiano Giovanni (matricola n. 3372049) e Giorgio Giuseppe (matricola 2800692).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano stati determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare dei tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

La stessa ricorrente però nel corpo del ricorso stesso deduceva che, nonostante le attestazioni del premio presenti sulla piattaforma



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

premi, riguardo i calciatori sig.ri Caggiano Giovanni e Giorgio Giuseppe sulla piattaforma premi della Figc risultavano depositati dalla società resistente Team Altamura due accordi di riduzione del premio datati entrambi 2024 e depositati entrambi nel settembre 2025 ed a riguardo per entrambi gli accordi depositati disconosceva la firma riferita al sig. Pellegrino Marco Vito, l.r.p.t. dell'Asd Pellegrino Sport calcio a 5, oltre a vizi procedurali dell'atto anche in violazione dell'art. 99, c.2 NOIF.

A seguito di accesso agli atti avvenuto il 13 maggio 2024 dalla Team Altamura s.r.l., quest'ultima in data 20 maggio depositava memoria, ritualmente notificata alla ricorrente, premettendo la tempestività della medesima memoria, rilevava la nullità della procura e ricorso ed affermava la regolarità formale e sostanziale degli accordi nonché l'efficacia degli stessi, contestando altresì, comunque, la genericità del disconoscimento della firma da parte della ricorrente.

La stessa ancora avuto riguardo al premio di formazione tecnica dovuto per il calciatore Squicciarini Mattia, affermava che la richiesta di premio non era stata evasa perché il pendente ricorso non era stato preceduto da missiva di messa in mora specifica per soggetto.

Con memorie del 28 maggio 2026 la società ricorrente replicava alle deduzioni della società resistente e si riportava alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo di cui chiedeva l'integrale accoglimento.

Successivamente la stessa comunicava che la società resistente Team Altamura aveva modificato la propria ragione sociale in ALTAMURA SOCIETA' SPORTIVA SRL.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- considerato che la mancata contestazione della tardività della costituzione della resistente e le repliche da parte della ricorrente nel merito significano, secondo la giurisprudenza, accettare il contraddittorio sanando eventuali vizi formali;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e gli accordi prodotti di cui è stata disconosciuta la firma;
- ritenuta la necessità di accertare la regolarità delle firme disconosciute;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, sospende il procedimento con salvezza dei diritti di prima udienza e dispone, ai sensi dell'art. 89, comma 7 CGS, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai